Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 aprile 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DEL 9 APRILE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % - 5 % - 5,50 % - 6 %, effettuata il 1° aprile 1960.

(195)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni di Credito comunale 5 % Serie speciale « Città di Milano », 5 % Serie speciale « Città di Roma » e 4,50 % Serie speciale « Città di Palermo », effettuata il 1° aprile 1960.

(194)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Ditta Giovan Battista Mancini, società per azioni, in Sora:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1960. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 278.

Revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese della provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la richiesta che il medico provinciale di Cosenza, su parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità, ha avanzato in data 11 dicembre 1959 per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese di quella Provincia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il regio decreto 13 settembre 1903, n. 454, con il quale furono, tra l'altro, dichiarate di endemia malarica alcune zone dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese della provincia di Cosenza, contenute nel regio decreto 13 settembre 1903, n. 454, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 279.

Istituzione in Bonn (Repubblica Federale di Germania) di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata e modifica della circoscrizione territoriale del Consolato in Colonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Bonn (Repubblica Federale di Germania) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Bonn.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato in Colonia (Repubblica Federale di Germania) è modificata come segue: Nord Reno-Westfalia, eccettuata la città di Bonn.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 280.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria del Carmine, in località Rigosa del comune di Bologna.

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 23 febbraio 1924, integrato con due dichiarazioni del 6 agosto 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria del Carmine, in località Rigosa del comune di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 281.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gioacchino Confessore, Padre della B. M. V., in località Funivia - Croce di Casalecchio di Reno del comune di Bologna.

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 15 agosto 1959, integrato con dichiarazioni del 2, 3, 6 settembre e 20, 21 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Gioacchino Confessore, Padre della B. M. V., in località Funivia-Croce di Casalecchio di Reno del comune di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 282.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Lume, in rione Lazzaretto del comune di Naro (Agrigento).

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 1° gennaio 1959, integrato con tre dichiarazioni, una del 14 aprile e due del 16 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Lume, in rione Lazzaretto del comune di Naro (Agrigento), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 283.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo della Crocetta, nel comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna).

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 29 giugno 1947, integrato con altro decreto del 1° agosto 1959, e con due dichiarazioni del 3 e 5 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo della Crocetta, nel comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1960.

Composizione del Consiglio superiore degli Archivi di Stato per il triennio 1960-1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99, relativo alla ricostituzione del Consiglio superiore degli Archivi di Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le designazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, nonchè dell'Accademia dei Lincei e della Giunta centrale degli Studi storici;

Visto che è intervenuta intesa fra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione in ordine alla scelta del vice presidente e dei componenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dell'art. 1 del decreto legislativo succitato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il Consiglio superiore degli Archivi di Stato, per il triennio 1960-1962, è presieduto dal Ministro e, per sua delega o in caso di sua assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ed è così composto:

Rodolico prof. Niccolò, vice presidente;
Ciasca on. sen. prof. Raffaele;
Calasso prof. Francesco;
Barbieri prof. Gino;
Franchini prof. Vittorio;
Cecchini prof. Giovanni;
Era avv. prof. Antonio;
Ermini on. prof. Giuseppe;
Chabod prof. Federico, designato dall'Accademia dei Lincei;
Ghisalberti prof. Alberto Maria, designato dalla Giunta centrale degli Studi storici;
Cataldi prof. Giuseppe, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Moscati prof. Ruggero, rappresentante del Ministero degli affari esteri;
Ebner dott. Martino, rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
Cencetti prof. Giorgio, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
il Direttore generale dell'Amministrazione civile;
il Capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato.

Alle sedute interverrà, con voto consultivo, un funzionario degli Archivi di Stato di qualifica non inferiore a quella di soprintendente di seconda classe o direttore capo di seconda classe, scelto dal presidente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Antonino Lombardo, ispettore generale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 329. — MARTORELLA

(2046)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1960.

Sostituzione di membri del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1956, relativo alla costituzione del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori;

Vista la nota n. 11210/CF del 14 luglio 1959, con la quale la Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani designa il dott. ing. Gino Greggio quale mem-

bre effettivo del Comitato di attuazione di cui trattasi, in rappresentanza della categoria degli ingegneri ed in sostituzione del dott. ing. Ferruccio Gherardini, deceduto;

Vista la nota n. 1196 del 4 novembre 1959 della Confederazione generale italiana professionisti e artisti concernente la designazione del dott. ing. Carlo Gelosi a membro supplente del Comitato medesimo, in rappresentanza della categoria degli ingegneri ed in sostituzione del dott. ing. Ferruccio Rossi, dimissionario;

Vista la lettera n. 7296/12688 del 16 luglio 1959, con la quale l'Unione italiana del lavoro propone la nomina del dott. Angelo Pastore a membro supplente del Comitato di attuazione predetto in rappresentanza dei lavoratori, categoria operai, e in sostituzione del sig. Arturo Chiari, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Comitato di attuazione del piano per l'incremento della occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori è modificato parzialmente nella sua composizione per le sostituzioni appresso indicate:

1) il dott. ing. Gino Greggio, è nominato membro effettivo in rappresentanza della categoria degli ingegneri ed in sostituzione del dott. ing. Ferruccio Gherardini;

2) il dott. ing. Carlo Gelosi, è nominato membro supplente in rappresentanza della categoria degli ingegneri ed in sostituzione del dott ing Ferruccio Rossi;

3) il dott. Angelo Pastore, nominato supplente in rappresentanza dei lavoratori categoria operai e in sostituzione del sig. Arturo Chiari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1960.
Nomina di un componente del Comitato per la gestione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E PER IL TESORO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, relativa alla costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della detta legge, il Comitato per la gestione del fondo di rotazione previsto dalla legge medesima è composto, tra l'altro, da cinque membri designati rispettivamente dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria, per i lavori pubblici e per la marina mercantile;

Visto il decreto n. 513233/38 del 27 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1959, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 36, con il quale è stato nominato, fra gli altri, il dott. Lino Vladovich quale componente del suddetto Comitato in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la lettera 26 gennaio 1959, n. 666, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato l'avv. Tullio Puecher quale nuovo rappresentante nel detto Comitato in sostituzione del dott. Lino Vladovich, deceduto;

Decreta:

L'avv. Tullio Puecher è nominato componente del Comitato per la gestione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. Lino Vladovich, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1960
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 341

(2090)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1960.
Approvazione della tariffa complementare d'invalidità, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della nuova tariffa complementare d'invalidità in sostituzione di quella attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare d'invalidità, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale o permanente dell'assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 23 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica della conca ternana, con sede in Terni

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14520 in data 25 marzo 1960, sono state approvate alcune modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della conca ternana, con sede in Terni, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati in data 18 e 19 ottobre 1959.

(1779)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica tra Baschi ed Orte, con sede in Terni

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14521 in data 25 marzo 1960, sono state approvate alcune modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica tra Baschi ed Orte, con sede in Terni, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati in data 25 e 26 ottobre 1959.

(1780)

Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Matera e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 24 marzo 1960, viene provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Matera, ed alla nomina del commissario governativo, in persona del dott. Francesco Paolo Ciaccia, cui sono conferiti, con durata fino al 30 aprile 1961, i poteri degli organi amministrativi, quelli dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 1959 e 1960, e con carico altresì di provvedere entro il cennato termine alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 numeri 2 e 3 del Codice civile.

(1781)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale « San Francesco » di Nuoro ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto 15 marzo 1960, n. 300.7.III.53 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale « San Francesco » di Nuoro, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(1885)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Pescara ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 15 marzo 1960, n. 300.7.III.60.1822 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Pescara viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(1886)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sanremo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1960, registro n. 17, foglio n. 243, previa decisione sulle osservazioni presentate, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sanremo (Imperia).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2085)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Avetrana (Taranto)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1960, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 387, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Avetrana (Taranto).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1909)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Caprarola (Viterbo)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1960, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 256, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Caprarola (Viterbo).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1910)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sinistra dell'argine del torrente Rojesine, fra la strada statale della Consuma e la confluenza col fiume Arno, in comune di Poppi (Arezzo).

Con decreto 30 gennaio 1960, n. 2239, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sinistra dell'argine del torrente Rojesine, fra la strada statale della Consuma e la confluenza col fiume Arno, in comune di Poppi (Arezzo), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 61, mappali 83 e 84, di mq. 4720, ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 maggio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Arezzo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1956)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in golena del fiume Po, su cui è ubicato un fabbbricato, ex casa di guardia, in comune di Boretto (Reggio Emilia).

Con decreto 30 gennaio 1960, n. 2238, del Ministro per i lavori pubblici di concetto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in golena del fiume Po, su cui è ubicato un fabbricato, ex casa di guardia, in comune di Boretto (Reggio Emilia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 6, mappali 127 e 126/*b*, di mq. 189, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 ottobre 1958, in scala 1:2000, dall'ufficio del Genio civile di Reggio Emilia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1900)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca dello scioglimento della Società cooperativa edificatrice « Case », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1960, si revoca lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edificatrice « Case », con sede in Roma e di cui al numero d'ordine 52 del decreto in data 17 aprile 1957.

(1741)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del Poetto (Cagliari).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 23 marzo 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 5000, sita sulla spiaggia del Poetto a Cagliari, riportata in catasto al foglio n. 31, mappali nn. 5-*c*, 4-*b* e 8 (parte) del comune di Cagliari.

(2040)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 2 marzo 1960, n. 6032/3936, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1960, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 290, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 15 dicembre 1959 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta ARNALDI Domenico e Francesco fu Sergio, di terreni siti in agro del comune di Sacrofano (Roma), della superficie di ettari 184.98.40, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 18.258.659,30 (lire diciottomilioniduecentocinquantottomilaseicentocinquantanove e cent. 30) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 5.746.574 (lire cinquemilionisettecentoquarantaseimilacinquecentosettantaquattro).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 24.000.000 (lire ventiquattromilioni), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1960.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1960, n. 6033/3937, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1960, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 289, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 15 dicembre 1959 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n. 1), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta GUGLIELMI Elena fu Giacinto, di terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), della superficie di ettari 458.84.77, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 30.762.864,84 (lire trentamilionisettecentosessantaduemilaottocentosessantaquattro e cent. 84) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 12.392.488 (lire dodicimilionitrecentonovantaduemilaquattrocentottantotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 43.150.000 (lire quarantatremilionicentocinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1960.

(1901)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale 3 marzo 1960, n. 6024/3928, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1960, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 281, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 9 dicembre 1959 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3283, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta PASTORELLI Emilia, vedova RUFFO, quale legale rappresentante della minore RUFFO Maria Lucia, fu Gioacchino, di terreni siti in agro del comune di Bella (Potenza), della superficie di ettari 145.84.04, trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 6.282.820 (lire seimilioniduecentottantaduemilaottocentoventi), e ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 2.003.578 (lire duemilionitremilacinquecentosettantotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.280.000 (lire ottomilioniduecentottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3[illegible] del 19 dicembre 1959.

(1902)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diciassettesimo elenco degli autoveicoli o loro parti assegnati in uso dal Ministero dei trasporti, i cui dati di individuazione vengono pubblicati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118

COGNOME, NOME E RESIDENZA DELL'INTERESSATO	TELAIO	MOTORE	ISPETTORATO che ha effettuato l'assegnazione in uso
FIAT 1500			
Mantovani Angelo — Rovereto	—	001464	Verona
FIAT 508			
Fornara Giuseppe	060200	d'ufficio	Torino
FIAT 634			
Savelli Emilio — Sinalunga	d'ufficio	d'ufficio	Firenze
LANCIA 3 RO			
Prisco Giuseppe — Barberino di Mugello	564-B-376	12281	Firenze

(1933)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi dell'8 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	646,67	645,25	645 —	645,50	644,20	645,67	645,50	646 —	645,60	645,25
Fr. Sv.	143,10	143,14	143,1275	143,10	143,13	143,09	143,115	143,10	143,09	143,12
Kr. D.	90,09	90,12	90,10	90,13	90,12	90,10	90,10	90,10	90,11	90,10
Kr. N.	87,13	87,19	87,15	87,18	87,10	87,15	87,165	87,10	87,15	87,15
Kr. Sv.	120,04	120,12	120,09	120,1225	120,05	120,07	120,09	120,05	120,07	120,05
Fol.	164,57	164,57	164,57	164,575	164,57	164,57	164,57	164,55	164,56	164,57
Fr. B.	12,46	12,451	12,455	12,4525	12,455	12,46	12,45	12,45	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,53	126,53	126,55	126,54	126,55	126,53	126,50	126,50	126,53	126,54
Lst.	1744,10	1745 —	1745,20	1745,20	1744,90	1744,42	1745 —	1744,25	1744,45	1744,80
Dm. occ.	148,83	148,83	148,83	148,825	148,83	148,83	148,825	148,85	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,86	23,86	23,855	23,855	23,85	23,86	23,853	23,87	23,86	23,86

Media dei titoli dell'8 aprile 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 5 % 1935	104,25
Redimibile 3,50 % 1934	98,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % 1936	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	645,50
1 Franco svizzero	143,107
1 Corona danese	90,115
1 Corona norvegese	87,172
1 Corona svedese	120,106
1 Fiorino olandese	164,572
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,52
1 Lira sterlina	1745,10
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,854

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Approvazione di acquisti di immobili da parte dell'Ente autonomo « Fiera del Levante - Campionaria internazionale », con sede in Bari.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, in data 23 marzo 1960, sono stati approvati ai sensi della legge 30 giugno 1959, n. 491, gli acquisti da parte dell'Ente autonomo « Fiera del Levante - Campionaria internazionale », con sede in Bari, degli immobili di cui agli atti rilasciati in data 1° febbraio 1960 dal notaio Di Mauro Nicola, di Bari, atti allegati al decreto stesso di cui costituiscono parte integrante.

(1962)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione

Il dott. Stanislao Matarazzo, nato a Roma il 25 giugno 1906, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista conseguito presso l'Università di Napoli, nella sessione di esami di Stato dell'anno 1933.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore - Div. VIII).

(1915)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nulla osta all'incorporazione della Banca commerciale cattolica Cioffi Marsilio & Soci, società in nome collettivo, di Cervinara (Avellino) da parte della Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, di Nola (Napoli), e autorizzazione a questa ultima azienda a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Cervinara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28, 48 secondo comma e 52 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 16 ottobre 1959;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 24 gennaio 1960 e 23 detto dalle assemblee dei soci della Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata e della Banca commerciale cattolica Cioffi Marsilio & Soci, società in nome collettivo;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca commerciale cattolica Cioffi Marsilio & Soci, società in nome collettivo, di Cervinara (Avellino) da parte della Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata di Nola (Napoli).

La Banca di Nola è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Cervinara (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1960

Il Governatore della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2027)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 settembre 1936, n. 2486 R/Gab., con cui alla signora Kammerer Rosa nata Alverà, nata a Cortina d'Ampezzo il 14 dicembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Camerari;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 ottobre 1959 dal sig. Camerari Raimondo, figlio della predetta in atto residente a Monguelfo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 settembre 1936, n. 2486 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Camerari Raimondo, nato il 26 gennaio 1933 a Monguelfo, della di lui moglie Kahn Elisabetta, nata a Dobbiaco il 22 marzo 1929 e dei figli Konrad, nato a San Candido il 17 luglio 1957 e Oswald nato il 30 novembre 1958 a Brunico, viene ripristinato nella forma tedesca di Kammerer.

Il sindaco del comune di Monguelfo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 marzo 1960

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1942)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 marzo 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Vicenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale di lavoro 17 settembre 1959, per i salariati in agricoltura.

2. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 7 novembre 1958, per gli obbligati.

3. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 17 giugno 1957, per i braccianti avventizi.

4. — Accordo provinciale 30 giugno 1958, per gli addetti alla mietitura e trebbiatura del frumento da valere per l'annata agraria 1958.

5. — Accordo provinciale 15 giugno 1955, per i marginali in agricoltura.

6. — Accordo 15 giugno 1959, per la fissazione delle tariffe salariali per il personale addetto alle trebbiatrici - Campagna 1959.

7. — Accordo provinciale 17 ottobre 1957, per il personale addetto alla raccolta ed alla trebbiatura del riso - Campagna 1957.

8. — Accordo provinciale 25 ottobre 1958, per il pagamento del 25 % per il lavoro prestato durante le festività dai salariati e dai famigli in agricoltura.

9. — Accordo provinciale 14 agosto 1958, per l'aggiornamento delle tariffe salariali in relazione alle variazioni della scala mobile in agricoltura.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2064)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 marzo 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 15 giugno 1959, da valere per i lavoratori agricoli, salariati fissi, per braccianti fissi, giornalieri e donne obbligate dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Milano.

2. — Contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959, per i dirigenti di aziende agricole e forestali della provincia di Milano, integrativo al contratto nazionale di lavoro del 6 agosto 1957.

3. — Contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Milano, integrativo al contratto nazionale di lavoro 21 ottobre 1958.

4. — Contratto collettivo di lavoro 26 giugno 1958, da valere per i dipendenti da aziende ortofrutticole di Milano e provincia.

5. — Contratto collettivo di lavoro 4 aprile 1952, da valere per la manodopera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da ditte produttrici di piante da fiori e da frutta in provincia di Milano.

6. — Contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1957, da valere per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano.

7. — Accordo salariale provinciale da valere per la manodopera addetta alle macchine trebbiatrici durante la campagna 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2063)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 marzo 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Catanzaro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale integrativo 23 giugno 1958, per i lavori di mietitura e trebbiatura per l'anno 1958.

2. — Verbale rinnovo contratto mietitura e trebbiatura 30 giugno 1959, per l'anno 1959.

3. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 26 giugno 1958, per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi della provincia di Catanzaro, da valere per la campagna di trebbiatura 1958.

4. — Verbale di accordo 6 luglio 1959.

5. — Accordo 29 aprile 1959, per i prestatori d'opera dipendenti dal Corpo forestale dello Stato, dell'Opera valorizzazione Sila, dai Consorzi di bonifica e dalle Aziende di Stato per le foreste demaniali, da valere per l'intero territorio della provincia di Catanzaro.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2065)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a cinquantuno posti di usciere giudiziario in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, con cui è stato approvato il testo organico degli uscieri giudiziari, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso per usciere giudiziario in prova;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, contenente, tra l'altro, disposizioni a favore degli orfani di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquantuno posti di usciere giudiziario in prova. Detto concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per essere ammessi al concorso al quale possono partecipare anche le donne è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

b) abbia l'esercizio dei diritti politici;

c) abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare);

d) abbia, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 32;

e) sia di moralità e condotta incensurabili;

f) abbia l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, in seguito a comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404

Non sono ammessi a fruire del beneficio della elevazione del limite di età sino a 45 anni gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della nona categoria e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in servizio presso Amministrazioni statali;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) di coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, siano incaricati dalla pulizia e custodia di locali di uffici giudiziari da almeno quattro anni e che siano invalidi di guerra od equiparati oppure ex combattenti decorati almeno della croce al merito di guerra.

Per gli aspiranti di cui alla lettera c) non si richiede il possesso del titolo di studio, ma deve essere documentato il lodevole servizio prestato.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, dovranno essere esclusivamente presentate direttamente o fatte pervenire alla Procura della Repubblica, nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le medesime, indirizzate al Ministero di grazia e giustizia oltre al nome e cognome del candidato, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) la precisa indicazione del luogo di residenza;

3) il possesso dei titoli, per coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, hanno superato il 32° anno di età, necessari per fruire della elevazione dl limite massimo di età;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero la inesistenza di precedenti o pendenze penali;

7) il titolo di studio, con l'esatta indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

8) la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda i documenti per beneficiare delle quote riservate o che danno diritto a preferenze.

Art. 5.

Inammissibilità Decadenza

a) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) gli aspiranti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 12;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Titoli prevalenti per la formazione della graduatoria

Ai sensi dell'art. 165 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, saranno preferiti, in primo luogo, sino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, i candidati che, alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano prestato servizio di pulizia e custodia di uffici giudiziari per almeno quattro anni e siano invalidi di guerra od equiparati ovvero ex combattenti decorati almeno della croce al merito di guerra.

In secondo luogo saranno preferiti, ai sensi dell'art. 166 del regio decreto anzidetto, i candidati che abbiano prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o nelle guardie municipali con attestazione di lodevole servizio, ovvero che siano figli di impiegati dello Stato.

La graduatoria dei candidati, che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, sarà formata tenendo conto:

a) dei requisiti di cui ai commi precedenti;

b) del voto riportato nella prova pratica.

In caso di parità di merito, si provvederà ai sensi dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di qualifiche, che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

1) Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Comando di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini e residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella *C* o *D* che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a)*;

c) i figli dei mutlati ed invalidi per servizio presenteranno anche essi il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a)*;

5) Profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, su carta da bollo da L. 100, rilasciata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e dal decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o la copia notarile) del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) Perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante attestazione, su carta bollata da L. 100, del prefetto della Provincia in cui risiedono;

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

8) Coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

9) Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Coloro che, fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato, rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione dell'autorità militare su carta da bollo da L. 100

I documenti di cui al precedente n. 8) ed alle lettere *a)* e *b)* del n. 9) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione;

10) Candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma:

a) i candidati in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 6 del presente bando, dovranno produrre, oltre al documento attestante l'invalidità ovvero la qualifica di ex combattente, decorato al valor militare od insignito della croce al merito di guerra, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal cancelliere e vistato dal capo dell'ufficio giudiziario, da cui risulti che essi hanno prestato lodevole servizio per almeno quattro anni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale quali addetti alla pulizia e custodia;

b) i candidati in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del predetto art. 6, dovranno presentare una copia del foglio matricolare o dello stato di servizio ovvero, se figli di impiegato dello Stato, un certificato in carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale qualità.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Art. 8.

Termine, a pena di decadenza, per la presentazione dei documenti che danno diritto alla elevazione del limite di età, a precedenza ed a preferenza.

I candidati risultati idonei nella prova pratica di scrittura sotto dettato, che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per le precedenze e per le preferenze, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso di detti titoli entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione relativa all'esito della prova.

Art. 9.

Prova pratica di scrittura sotto dettato

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nelle sedi e nel giorno che saranno indicati con successivo decreto.

I candidati ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi muniti di idoneo documento d'identificazione (passaporto, carta di identità, tessera postale, libretto ferroviario o porto d'armi).

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Vincitori del concorso

I candidati che conseguiranno l'idoneità nella prova pratica di scrittura sotto dettato, saranno graduati secondo i criteri precisati nel precedente art 6

Saranno dichiarati vincitori del concorso, entro il limite dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni e salva la quota di cui al successivo art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

Posti riservati a candidati che superino una prova facoltativa orale di lingua tedesca

Dei posti messi a concorso, cinque sono riservati a concorrenti che conseguita l'idoneità nella prova pratica di scrittura sotto dettato, superino una prova facoltativa di lingua tedesca.

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta soltanto di una prova orale ed è diretta ad accertare la conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato e la sua capacità di conversare senza difficoltà in detta lingua. In esito a tale prova sarà espresso un giudizio di idoneità o di non idoneità.

Saranno ammessi a sostenere detta prova soltanto i candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 12.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

A. Titolo di studio: certificato originale di compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare) o copia notarile.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale.

In caso di smarrimeno o distruzione del certificato originale, deve essere presentato un duplicato.

B. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100. Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

C. Certificato di cittadinanza italiana (carta da bollo da lire 100) rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D. Certificato di godimento dei diritti politici (carta da bollo da L. 100) rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

E. Certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 200), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F. Certificato medico (carta da bollo da L. 100), rilasciato da, medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio debbono produrre il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o della mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di usciere giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, se non l'abbiano già prodotta.

I candidati che si trovano sotto le armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale e, insieme ad un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo, attestante sia la buona condotta, sia la idoneità fisica all'impiego.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *C*, *D*, *E* ed *F* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 26 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Registro n. 22 *Grazia e giustizia, foglio n.* 12. — BOVIO

(1794)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di istitutore aggiunto in prova (carriera di concetto) nel personale del ruolo di educazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 9, foglio n. 266, col quale è stato indetto un concorso a otto posti di istitutore aggiunto in prova (carriera di concetto) nel personale del ruolo di educazione degli Istituti di prevenzione e pena;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1959, registro n. 10, foglio n. 18, col quale viene elevato a sedici il numero dei posti di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di istitutore aggiunto in prova (carriera di concetto) nel personale del ruolo di educazione degli Istituti di prevenzione e pena, è costituita come appresso:

Presidente:

Tartaglione dott. Girolamo, consigliere di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio 3° della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e pena;

Membri:

Buonamano dott. Marcello, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e pena;

Soldano dott. Luigi, direttore capo negli Istituti di prevenzione e pena;

Bonacina prof. Franco, insegnante di filosofia e pedagogia, direttore del Centro didattico nazionale scuola famiglia di Roma;

Micardi prof. Benvenuto, insegnante di storia presso il Liceo « Tasso » di Roma.

Segretario:

Strabbioli dott. Barnaba, direttore negli Istituti di prevenzione e pena.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1960
Registro n. 25, *foglio n.* 345. — BOVIO.

(2070)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo secondo, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli a complessive diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, da conferirsi a laureati nelle Facoltà o gruppi di Facoltà di cui appresso, per il numero di borse rispettivamente indicate:

a) Facoltà di giurisprudenza, n. 2 borse;
b) Facoltà di scienze politiche, n. 1 borsa;
c) Facoltà di economia e commercio, n. 2 borse;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, n. 2 borse;
e) Facoltà di medicina e chirurgia, n. 2 borse;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia, n. 2 borse;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura, n. 2 borse;
h) Facoltà di agraria, n. 2 borse;
i) Facoltà di medicina veterinaria, n. 2 borse.

Le borse anzidette saranno usufruire presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1960-61.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 350.000 lorde e può essere aumentato a L. 500.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1954 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati delle Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore e di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) non più tardi del 20 maggio 1960. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;
la disciplina nella quale desidera perfezionarsi;
l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;
se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda ed i certificati, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti e titoli oltre quelli già presentati, nè altre memorie e pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per lo anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, sempreché si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1959-60.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici i candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 6

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 20 dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinunzia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, al compimento degli studi, debbono trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dello Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 31 marzo 1960

Il Ministro: MEDICI

(2011)

Concorsi a nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Veduto il capo 4°, paragrafo secondo, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà o gruppi di Facoltà qui indicati:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di scienze politiche;
c) Facoltà di economia e commercio;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
e) Facoltà di medicina e chirurgia;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura;
h) Facoltà di agraria;
i) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1960-61.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 900.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1º novembre 1954 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati delle Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia ed i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) non più tardi del 20 maggio 1960. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;

la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;

l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando;

di quali lingue estere sia a conoscenza.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale i candidati prestino servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e i documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente, possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, sempreché si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1959-60.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero negli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per gli uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori dei concorsi riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 20 dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o l'Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore - Divisione IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto ove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 31 marzo 1960

Il Ministro: MEDICI

(2012)

Diario delle prove scritte del concorso a undici posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Si dà avviso che le prove scritte del concorso a undici posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (decreto ministeriale 7 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1960, n. 15) avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20 e 21 maggio 1960.

(2071)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (C.F.S.) in relazione alle esigenze di servizio;

Ritenuta l'opportunità, avvalendosi della facoltà concessa dal terzo comma dell'art. 3 del precitato testo unico, di mettere a concorso oltre i posti già disponibili, anche sette posti che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori in dipendenza dei collocamenti a riposo di ufficio che avverranno nel prossimo semestre;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

Dei suddetti posti, tredici sono riservati ai laureati in scienze forestali; otto ai laureati in scienze agrarie; nove ai laureati in ingegneria civile.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani, di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio. Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della *tabella B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) a 39 anni per gli ex combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

3) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

4) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

5-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del n. 5) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

6) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale o di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde da ogni limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci - entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e della Università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione alle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente e pendenza penale;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del President della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse: di esse sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6 i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti, a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'Amministrazione o da un collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardiopolmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

Al fine di procedere alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione a quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1 del presente bando, verranno formate tre graduatorie generali di merito, una per ogni categoria di laureati, tenendo presenti, per ciascuna di esse i titoli preferenziali e tenendo presenti le riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Verrà poi formata un'unica graduatoria dei vincitori che risulterà costituita dai primi tredici laureati in scienze forestali, dai primi otto laureati in scienze agrarie e dai primi nove laureati in ingegneria secondo il punteggio complessivo conseguito e la valutazione dei titoli preferenziali.

Verranno infine formate distinte graduatorie degli idonei, una per ciascuna categoria di laureati.

Qualora il numero dei vincitori del concorso per una categoria di laureati sia inferiore al numero dei posti riservati alla categoria stessa, la differenza verrà colmata collocando alternativamente, appresso all'ultimo vincitore, gli idonei delle altre due categorie, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al secondo comma del presente articolo e iniziando da quella che include il candidato idoneo con punteggio maggiore.

Art. 8.

Coloro che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, i documenti, di cui alle lettere che seguono nel presente articolo, comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano:

a) i mutilati o gli invalidi di guerra ed i mutilati o gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati o gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dall'Amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate, la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i profughi di cui agli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, purchè tale legge sia ancora in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

h) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra, e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i candidati che abbiano prestato servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di trenta giorni per la presentazione dei sottoelencati documenti decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento dell'invito a presentarli che sarà trasmesso in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le tre graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 10.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i documenti appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 8 qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sansioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sansioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 3 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata dal notaio.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno i certificati di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200, ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di

servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta del candidato.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati o l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possono essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno ontenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 673, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'Amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 12.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie od ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1960
Registro n. 10 *C.F.S., foglio n.* 189. — D'ALENA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

a) *Per i laureati in scienze forestali*:
1) selvicoltura;
2) assestamento;
3) economia ed estimo forestale;
4) sistemazioni montane;
5) dendrometria;
6) topografia;
7) agricoltura e zootecnia montana;
8) legislazione forestale.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4), la prova orale su tutto il programma.

b) *Per i laureati in scienze agrarie*:
1) economia ed estimo agrario;
2) agricoltura e zootecnica con particolare riguardo a quella della montagna;
3) sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni rurali;
5) topografia;
6) idraulica agraria;
7) legislazione agraria.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4), la prova orale su tutto il programma.

c) *Per i laureati in ingegneria civile*:
1) costruzioni idrauliche con particolare riguardo alle sistemazioni dei torrenti;
2) costruzioni stradali;
3) costruzioni rurali;
4) estimo rurale;
5) topografia;
6) materie giuridiche;
7) geologia.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), la prova orale su tutto il programma.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il Ministro: RUMOR

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200, al

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda, via Carducci — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Provincia . . . .) il (1) . . . . (o residente in . . . . (Provincia . . . .), via . . . . n. . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (C.F.S.) per i posti riservati ai laureati in (2) . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota numero 5);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (nel caso che abbia prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni il candidato indichi le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego).

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . addì . . . .

(firma) . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6) . . . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri;

da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato o invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . presso . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . . . rilasciato il . . . . . ,
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.
(2) Specificare se in scienze forestali, in scienze agrarie ovvero in ingegneria civile.
(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(5) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.
(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1984)

MINISTERO DELLA SANITA'

Costituzione della Commissione giudicatrice per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco, in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233, del 28 settembre successivo, con il quale fu indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la predetta sessione di esami;
Visto il foglio n. 1001/Gab. in data 18 dicembre 1959, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato, dott. Armando Pacifico, quale presidente della Commissione giudicatrice predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, è costituita come appresso:

Presidente:
1. Pacifico dott. Armando, consigliere di Stato.

Membri:
2. Bevere prof. dott. Lorenzo, medico provinciale capo in rappresentanza del Ministero della sanità;
3. Caselli dott. Tommaso, tenente generale medico in congedo assoluto in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
4. Leone dott. Antonio, addetto per l'emigrazione di 1ª classe in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;
5. Petragnani prof. dott. Giovanni, professore ordinario di igiene presso l'Università di Catania;
6. Conti prof. dott. Francesco, docente in patologia medica presso l'Università di Roma;
7. Tagliacozzo prof. dott. Sandro, docente in patologia chirurgica presso l'Università di Roma;
8. Borsò prof. dott. Angelo, docente in clinica ostetrico-ginecologica e primario ostetrico dell'Ospedale San Giacomo di Roma;
9. Manassei prof. dott. Casimiro, medico di bordo, presidente dell'Associazione nazionale medici di bordo.

Sono inoltre aggregati alla Commissione, in qualità di membri aggiunti per le lingue:
1. Ferri prof. Alfonso;
2. Josia prof. Vincenzo;
3. Arredi Barazzoni professoressa Margherita.

Le funzioni di segretario della Commissione, saranno esercitate dal direttore di divisione di questo Ministero, dott. Alfonso De Silva.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 24 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1960
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 209. — MOFFA

(2072)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica ad ottanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto, in data 14 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1960 (registro n. 1 Sanità, foglio n. 301), con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica ad ottanta posti di guardia di sanità in prova, nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:
De Silva dott. Alfonso, direttore di divisione.

Membri:
Cuciniello dott. Renato, medico provinciale capo;
Di Stefano dott. Gaetano, medico provinciale superiore;
Della Gatta dott. Riccardo, direttore di divisione;
Buonopane dott. Vincenzo, direttore di sezione.

Il dott. Carlucci Marcello, direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo n. 24 del bilancio del Ministero della sanità, per l'esercizio finanziario 1959-60 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1960
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 223. — MOFFA

(2042)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto (tabella H) dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 1° aprile 1959.

Le prove scritte del concorso per esami a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto (tabella *H*) dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 1° aprile 1959, avranno luogo in Roma, alle ore 8, nei giorni 9, 10 e 11 maggio 1960, nei seguenti locali:

le prove obbligatorie dei giorni 9 e 10 maggio nel Palazzo dei Congressi dell'E.U.R.;

la prova facoltativa di lingua tedesca del giorno 11 maggio nei locali della Casina sportiva del Dopolavoro postelegrafonico al lungotevere Flaminio.

(2073)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio n. 24959, del 31 gennaio 1959;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Casadio Maria Teresa . punti 56,993 su 100
2. Piazza Iolanda » 54,875 »
3. Benericetti Eva Maria » 54,708 »
4. Conti Carolina » 54,663 »
5. Ricci Petitoni Maria » 53,856 »
6. Riggi Fulvia » 50,000 »
7. Minzoni Anna » 49,026 »
8. Peri Ilda » 49,000 »
9. Marchegiani Cesira » 48,000 »
10. Minelli Giuliana » 47,500 »
11. Baruzzi Maria » 47,094 »
12. Turchetti Maria » 46.388 »
13. Riggi Teresa, coniugata » 46,000 »
14. Cartechini Rita » 46,000 »
15. Valpiani Giuseppina » 45.000 »
16. Barbieri Geltrude » 43,761 »
17. Grossi Maria » 43,252 »
18. Bergamini Edmea » 43,195 »
19. Bovolenta Luciana » 43,000 »
20. Sangiorgi Pasqua » 40,000 »
21. Granci Clelia » 38,217 »
22. Ciappi Maria » 38,197 »
23. Vassura Linda » 38,065 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 28 marzo 1960

Il medico provinciale: FIORENTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero, in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1958;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

L'ostetrica Casadio Maria Teresa è dichiarata vincitrice del concorso di cui alle premesse ed assegnata alla condotta unica del comune di Cotignola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 28 marzo 1960

Il medico provinciale: FIORENTINO

(1979)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 3878, Div. san., in data 2 luglio 1959, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1958;

Visto il decreto prefettizio n. 6706, Div. san., in data 13 novembre 1959, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1958:

1. Di Leo Vincenzo . punti 48,500
2. Casella Lucio » 48,000
3. Ottavio Nicola » 47,713
4. Giordano Nicola » 47,596
5. Arbia Rocco » 46,803
6. Sacco Violante » 46,777
7. Bubbico Giulio » 46,652
8. Di Nubila Felice » 46,365
9. Nicodemo Giuseppe » 46,185
10. Venosa Francesco » 46,059
11. Pinto Leonardo » 45,014
12. Rizzo Adamo » 45,007
13. Fanelli Mario » 44,917
14. Sacco Francesco » 44,583
15. Lenza Aristide » 44,567
16. Lacerenza Gennaro » 44,228
17. Parisi Roberto » 44,148
18. Ghierghia Giuseppe » 44,014
19. Ponzio Luigi » 43,658
20. Lavieri Vincenzo » 43,500
21. Ruggiero Raffaele » 42,605
22. Lapadula Raffaele » 42,518
23. Laurenzana Michele » 42,254
24. Caprara Ernesto » 42,163
25. Sarconi Teodoro » 42,000
26. Colafelice Nicola » 41,987
27. Muliere Pietro, per età » 41,500
28. Lamagna Giuseppe » 41,500

29. Rossi Cosmo . . . punti 41,182
30. Antelmy Ernesto . » 41,110
31. Bonito Giandomenico . » 40,183
32. D'Amato Nicola . . » 40,067
33. Tovoli Ezio » 40,020
34. Lavieri Gerardo . » 40,000
35. Oddone Benvenuto . » 39,940
36. Lioce Giuseppe » 39,184
37. Bonomo Salvatore » 38,143
38. Pagano Giuseppe » 37,500
39. Cascone Giuseppe » 36,500
40. Mauro Michele . . . » 35,912

Il presente decreto, a norma degli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 2 aprile 1960

Il medico provinciale capo: CARONNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1176 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1958;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione in ordine di preferenza, nelle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1958, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

Di Leo Vincenzo: Atella;
Casella Lucio: Corleto Perticara;
Ottavio Nicola: Rivello Centro;
Giordano Nicola: Filiano;
Arbia Rocco: Roccanova;
Sacco Violante: Savoia di Lucania;
Bubbico Giulio: Cancellara.

Il presente decreto, a norma degli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei comuni interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici designati.

Potenza, addì 2 aprile 1960

Il medico provinciale capo: CARONNA

(2074)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 14354 in data 28 aprile 1959, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1958;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n. 32448 del 21 ottobre 1959, e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visto l'art. 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Cataldi Gesù . . . . punti 48,357
2. Piccinini Pietro . . . . » 47,564
3. Gori Mario . . . . » 46,245
4. Corradi Corrado . . . . » 46,093
5. Panciroli Fernando . . . . . . » 45,356
6. Bocedi Carlo . . . . » 45,315
7. Landini Angiolino . . . . » 44,035
8. Battistelli Franco . . . . » 43,559
9. Imbriani Gennaro . . . . » 43,427
10. Benatti Carlo . . . . » 43,252
11. Amosso Enrico . . . . » 41,993
12. Palvarini Edoardo . . . . » 41,885
13. Benecchi Orazio, nato il 19 agosto 1926 » 41,500
14. Pezzi Alberto, nato il 22 maggio 1923 . » 41,500
15. Iori Enzo . . . . » 41,205
16. Bondi Antonio . . . . » 41,188
17. Giardini Innocenzo . . . . » 40,608
18. Bonvicini Sergio . . . . » 40,397
19. Montanari Gabriellino . . . . . . » 40,090
20. De Capo Massimo . . . . » 39,775
21. Battani Luciano, nato il 2 settembre 1930 » 38,500
22. Contini Cleto, nato il 23 agosto 1931 . . » 38,500
23. Lissandrini Gilberto . . . . . . » 38,240
24. Favagrossa Raffaele . . . . . . » 38,000
25. Toledo Pier Luigi . . . . . . » 36,574
26. Levi Cristoforo . . . . » 36,315

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale e dei comuni di Villa Minozzo e Baiso.

Reggio Emilia, addì 1° aprile 1960

Il medico provinciale: RAGAZZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 861 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1958;

Viste le domande dei candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria predetta e preso atto delle preferenze indicate dai medesimi circa le sedi messe a concorso;

Visto l'art. 95 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Cataldi dott. Gesù, villa Minozzo, 3ª condotta;
2) Piccinini dott. Pietro, Baiso, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 1° aprile 1960

Il medico provinciale: RAGAZZI

(2009)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per sette posti di ostetrica condotta, bandito dalla prefettura di Sassari, con decreto n. 841 - Div MP, in data 15 maggio 1959;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria delle candidate idonee in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso per sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1958, bandito dalla Prefettura con decreto n. 841 - Div. MP, del 15 maggio 1959:

1.	Mantovani Carmen	punti	54,828	su 100
2.	Saba Maddalena	»	50,81	»
3.	Cremonesi Rosa	»	50,38	»
4.	Cois Piras Anna	»	50,15	»
5.	Floris Giovanna	»	49,937	»
6.	Pecorella Grazia	»	49,68	»
7.	Medda Lucrezia	»	49,62	»
8.	Sanna Teresa	»	49,12	»
9.	Boi Graziella	»	48,72	»
10.	Cella Luciana	»	48,28	»
11.	Mura Luciana	»	46,93	»
12.	Pinzano Bianca	»	46,18	»
13.	Farina Angela	»	45,89	»
14.	Manzini Clara	»	45,59	»
15.	Impagliazzo Silvia	»	45,34	»
16.	Usai Paola	»	44,78	»
17.	Podda Maria	»	44,75	»
18.	Amista Armida	»	43,87	»
19.	Quoti Carmela	»	43,50	»
20.	Tamburini Ines	»	42,62	»
21.	Tamponi Santa	»	42,25	»
22.	Cossu Teresa	»	41,824	»
23.	Fannis Amelia	»	40,50	»
24.	Baldelli Bianca	»	39,640	»
25.	Radicchi Lea	»	38,16	»
26.	Tedde Giovanna	»	36,75	»
27.	Accalai Regina	»	36 —	»

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 25 marzo 1960

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1170, in data 25 marzo 1960, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1958;

Viste le domande prodotte dalle concorrenti nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui alla premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Mantovani Carmen: Thiesi;
2) Saba Maddalena: Santa Teresa Gallura;
3) Cremonesi Rosa: Bessude;
4) Cois Piras Anna: Perfugas;
5) Floris Giovanna: Nule;
6) Pecorella Grazia: Bonnanaro;
7) Medda Lucrezia: Putifigari.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 25 marzo 1960

Il medico provinciale: FADDA

(1948)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 26401 del 30 novembre 1957, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 4813 del 9 febbraio 1960, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 4814, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Tocco Casauria il dott. Martelli Vincenzo;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia del titolare;

Tenuto conto che il dott. Tulli Giovanni, terzo in graduatoria generale, ha rinunziato alla nomina in detta sede;

Atteso che il dott. Calderone Emilio ha chiesto di essere assegnato alla sede di Tocco Casauria;

Letti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Caldarone Emilio è nominato titolare della condotta medica di Tocco Casauria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 26 marzo 1960

Il medico provinciale: FRANCO

(1952)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.